



## APPROFONDIMENTO

# La Direttiva n. 34/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 in materia di bilanci

di Raffaele Marcello<sup>(\*)</sup> e Nicola Lucido<sup>(\*\*)</sup>

Con la Dir. n. 2013/34/UE del 26 giugno 2013, il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno decretato una nuova era per i bilanci delle imprese dei paesi membri dell'Unione Europea. L'introduzione di questa nuova direttiva tende principalmente a migliorare la portata informativa del documento contabile e ad avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi, e quindi del carico normativo, che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.

### 1. Premessa

Il legislatore comunitario, con la Dir. n. 2013/34/UE del 26 giugno 2013, ha fornito una serie di parametri numerici, grazie ai quali è possibile individuare le realtà aziendali<sup>1</sup> che possono usufruire delle semplificazioni amministrative. Il recepimento di tale direttiva dovrà avvenire entro il **20 luglio 2015**, interessando la redazione dei bilanci a partire dal 2016.

<sup>(\*)</sup> Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali, Facoltà di Scienze Manageriali - Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

<sup>(\*\*)</sup> Docente di Strategie Aziendali, Facoltà di Scienze della Formazione - Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

<sup>1</sup> In tal senso è stata accolta la proposta della Commissione intitolata "L'atto per il mercato unico".

Vengono, dunque **abrogate** la Dir. n. 78/660/CEE (IV Direttiva) sui bilanci di esercizio e la Dir. n. 83/349/CEE (VII Direttiva) sui bilanci consolidati, oltre ad essere modificate alcune disposizioni contenute nella Dir. n. 2006/43/CEE.

Di seguito saranno illustrate le principali novità che sono state introdotte con la disciplina comunitaria in commento.

### 2. I destinatari della Direttiva n. 34/2013/UE

Le disposizioni riportate nella Direttiva comunitaria 2013/34/UE, secondo quanto indicato nell'art. 1, paragrafo 1, riguardano sostanzialmente le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società in accomandita per azioni<sup>2</sup>, a cui si aggiungono anche le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice<sup>3</sup>. Sono **escluse le imprese senza fine di lucro**, ovvero le imprese regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza, che renderebbero non confacente l'applicazione

<sup>2</sup> Allegato I della Direttiva comunitaria.

<sup>3</sup> Al riguardo è bene precisare che l'assoggettamento dei bilanci delle società di persone alle nuove regole comunitarie, si ha nel caso in cui la responsabilità illimitata dei soci è in realtà circoscritta poiché questi, per il tramite della propria società, sono soci di società di capitali disciplinate dal nostro ordinamento giuridico, oppure soci di società che, seppur non facenti parte del nostro ordinamento, presentano una forma giuridica comparabile a quella riferita alle nostre società di capitali.

dei dettami contenuti nella direttiva comunitaria.

I soggetti destinatari della normativa sono stati, inoltre, raggruppati sulla base di dati quantitativi riferiti all'attivo dello Stato patrimoniale, ai ricavi e al numero medio dei dipendenti, distinguendo tra **imprese singole** e realtà aziendali facenti parte di un **gruppo**<sup>4</sup>.

L'individuazione di questi *cluster* di imprese ha come principale finalità quella di identificare i fruitori delle semplificazioni degli adempimenti

amministrativi in termini di redazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.

A tal proposito, l'art. 3 detta i **parametri quantitativi** per distinguere, nel caso di singole aziende, le microimprese, dalle piccole imprese, dalle medie imprese e dalle grandi imprese, mentre, nel caso di gruppi aziendali, vengono separati i piccoli gruppi, dai gruppi di medie dimensioni e dai grandi gruppi.

Nella tabella successiva sono riportati i limiti numerici, almeno due su tre, da rispettare alla data di chiusura del bilancio.

Parametri	Micro imprese	Piccole imprese <sup>5</sup>	Medie imprese <sup>6</sup>	Grandi imprese
Stato patrimoniale (valori espressi in euro)	≤ 350.000	≤ 4.000.000	≤ 20.000.000	> 20.000.000
Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni (valori espressi in euro)	≤ 700.000	≤ 8.000.000	≤ 40.000.000	> 40.000.000
Numero medio dei dipendenti (valori espressi in unità)	≤ 10	≤ 50	≤ 250	> 250

Con riferimento ai gruppi societari, la Dir. n. 2013/34/UE stabilisce che, affinché l'impresa madre e le imprese figlie rientrino a pieno titolo all'interno di un raggruppamento piuttosto che di un altro, necessita che almeno due **dei tre limiti** di seguito riportati vengano **rispettati** alla data di

chiusura dell'esercizio. È ovvio che, nel caso specifico, i dati di bilancio che sono alla base della determinazione delle diverse "classi", scaturiscono dal processo di consolidamento dei bilanci delle differenti società facenti parte del medesimo gruppo<sup>7</sup>.

Parametri	Gruppi piccoli	Gruppi medi	Gruppi grandi
Stato patrimoniale (valori espressi in euro)	≤ 4.000.000	≤ 20.000.000	> 20.000.000
Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni (valori espressi in euro)	≤ 8.000.000	≤ 40.000.000	> 40.000.000
Numero medio dei dipendenti (valori espressi in unità)	≤ 50	≤ 250	> 250

Il superamento di due dei tre limiti numerici, riferiti sia ai bilanci delle singole società che ai bilanci consolidati, decretano il passaggio da un raggruppamento a un altro, e viceversa, solo se tale condizione si ripete per due esercizi consecutivi.

### 3. I principi generali di redazione del bilancio

I principi generali di redazione del bilancio sono riportati negli artt. 4 e 6, capo 2, della Dir. n. 34/2013/UE.

<sup>4</sup> Cfr. N. Cavalluzzo-A. Montinari, *Novità in arrivo per i bilanci del 2016*, in "Guida alla Contabilità & Bilancio" n. 9/2013, pag. 5.

<sup>5</sup> Per le piccole imprese, gli stati membri possono scegliere anche valori differenti purché nei limiti di € 6.000.000 per lo Stato patrimoniale e € 12.000.000 per il totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni (art. 3, par. 2, comma 2).

Specificamente, l'art. 4 ripropone, così come per la IV Direttiva, i postulati di primo livello per la redazione del bilancio, vale a dire il principio della "chiarezza", della "veridicità" e della "correttezza"<sup>8</sup>.

La clausola della "**chiarezza**" chiama in causa

<sup>6</sup> Gli stati membri non dovrebbero mantenere separate le categorie di medie e grandi imprese, nel caso in cui la legislazione nazionale preveda i medesimi obblighi amministrativi per entrambe le classi di imprese.

<sup>7</sup> A tal proposito la direttiva comunitaria ha stabilito che qualora gli stati membri non permettano l'annullamento di partecipazioni reciproche, piuttosto che la compensazione tra debiti e crediti, proventi ed oneri, utili e perdite reciproche, i limiti relativi allo Stato patrimoniale ed al Conto economico devono essere maggiorati del 20%.

<sup>8</sup> A tal proposito si veda, tra gli altri, G. Ferrero, *I complementari principi della "chiarezza", della "verità" e della "correttezza" nella redazione del bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano, 1991.

l'uniformità dei documenti e dei prospetti informativi di bilancio in relazione al tipo di società<sup>9</sup>, secondo gli schemi proposti dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. Per cui l'adozione di un idoneo prospetto di bilancio può essere di supporto al lettore che può, analizzando i dati riportati nel documento contabile, comprendere le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie dell'impresa<sup>10</sup>.

I postulati della rappresentazione “**veritiera**” e “**corretta**” mirano, invece, a regolare gli eventuali comportamenti opportunistici da parte degli estensori di bilancio, assicurando una certa congruità e attendibilità dei valori iscritti nel documento contabile, con particolare riferimento alle poste soggettive<sup>11</sup>.

La redazione del bilancio, oltre ai postulati di primo livello, chiama in causa i principi di secondo livello<sup>12</sup>, che nella nuova direttiva vengono descritti in modo più organico raggruppan-

doli nell'art. 6 del capo 2. In dettaglio:

- principio della prudenza;
- principio della continuità;
- principio della competenza;
- principio della valutazione separata degli elementi eterogenei;
- principio della costanza di applicazione dei criteri di valutazione;
- principio della rilevanza.

Il postulato della “**prudenza**” stabilisce la necessità e l'opportunità di evidenziare le perdite presunte future, ma non gli utili presunti futuri. Il fine ultimo è indubbiamente quello di evitare sopravvalutazioni o sottovalutazioni di valori soggettivi, al punto di intaccare l'integrità economica del capitale, garantendo la determinazione di un “reddito effettivamente prodotto”<sup>13</sup>.

Il principio della “**continuità**” aziendale impone all'estensore del bilancio di fare le proprie valutazioni in un'ottica di *going concern* e non di *break up*<sup>14</sup>, al fine di attribuire ai beni dell'impresa un valore in funzione della loro residua utilità<sup>15</sup>. Il tutto viene enfatizzato stabilendo che, da un punto di vista numerico, lo Stato patrimoniale di apertura di un esercizio corrisponde perfettamente allo Stato patrimoniale di chiusura del precedente esercizio.

Il principio della “**competenza**” indica quali debbano essere i presupposti affinché in bilancio vengano iscritti solo i costi ed i ricavi di competenza economica dell'esercizio, indipendentemente dalla loro effettiva manifestazione monetaria (art. 2423 *bis*, comma 1, n. 3 del codice civile). Nel rispetto del principio della competenza occorrerà effettuare una serie di operazioni di rettifica e/o di integrazione di valore dei componenti negativi e dei componenti positivi reddituali. L'obiettivo ultimo è quello, quindi, di

<sup>9</sup> Per quanto il codice civile riporti gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico, sono intervenute, in alcuni casi e per settori particolari, leggi speciali che hanno modificato in modo non sostanziale i documenti che caratterizzano il bilancio di esercizio. A titolo esemplificativo, si pensi ai bilanci delle banche, piuttosto che delle imprese di assicurazione, ecc.

<sup>10</sup> Non sempre il bilancio di esercizio rappresenta un documento chiaro a tal punto da rendere contezza della reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale. Non a caso, molto spesso si è costretti ad analizzare i dati di bilancio utilizzando tecniche e strumenti che forniscono informazioni decisamente più “chiare”.

<sup>11</sup> Secondo la dottrina i valori soggettivi scaturiscono da un processo di quantificazione-determinazione rispetto a quanto accade per i valori oggettivi, per i quali si parla di quantificazione-accertamento. I valori soggettivi a loro volta vengono distinti in “stime” e “congetture”. Le “stime” rappresentano un valore approssimato di una quantità economica che scaturisce da una valutazione più o meno incerta, seppur vicina al valore reale. Si pensi, a titolo esemplificativo, al valore delle rimanenze, agli accantonamenti a fondi spese future, ecc.. La “congettura”, invece, costituisce una supposizione che deriva da un'interpretazione soggettiva di un fenomeno, per cui senza alcun riscontro presente e futuro. Per ulteriori dettagli, si vedano, tra gli altri P. Onida, *Economia d'azienda*, Utet, Torino, 1967; C. Masini, *I bilanci d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1957, L. Guatri, *I costi d'azienda*, Giuffrè, Milano, 1957, F. Superti Furga, *Le stime e le congetture per il calcolo d'esercizio (e di rivalutazione)*, in AA.VV., *La contabilità delle imprese e la IV direttiva CEE*, Etas, Milano, 1980, P. Lizza, *La qualità del reddito*, Giappichelli, Torino, 1999.

<sup>12</sup> In tal senso, si vedano, tra gli altri, I. Facchinetti, *Guida al bilancio di esercizio*, Il Sole 24 Ore, Milano, 1998, pag. 29; F. Pontani, *I principi di redazione del bilancio di esercizio*, in AA.VV. (a cura A. Palma), *Il bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano, 2003, pagg. 53-57.

<sup>13</sup> Se in passato si parlava di “reddito consumabile” più che “reddito prodotto”, a motivo dell'esigenza di definire la parte di ricchezza da destinare alla remunerazione dei soci, allo stato attuale, la necessità di privilegiare i criteri della “chiarezza” e della “veridicità e correttezza”, pone la giusta attenzione sul valore effettivamente creato dall'impresa in termini di reddito. Per maggiori approfondimenti, si veda G. Melis, P. Congiu, *Il bilancio di esercizio delle imprese industriali, mercantili e dei servizi*, Giuffrè, Milano, 2001, pagg. 19 e seguenti.

<sup>14</sup> I termini di *going concern* o di *break up* assumono il significato di funzionamento e continuità, il primo, di interruzione e rottura, quindi di liquidazione, il secondo.

<sup>15</sup> In tal senso è da escludere l'applicazione del principio della “continuità aziendale” in situazioni “particolari” o “straordinarie” quali, ad esempio, operazioni di cessioni d'azienda, di liquidazione, ecc.

favorire la rilevazione dell'esatto risultato economico conseguito dall'impresa nel periodo amministrativo di riferimento<sup>16</sup>.

Il principio della **“valutazione separata degli elementi eterogenei”** sancisce che gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente. Lo scopo di questo principio è di impedire che, tramite una valutazione globale, le perdite presunte (da contabilizzare in bilancio) siano compensate con utili sperati (che non devono essere considerati) violando il principio della prudenza e della rappresentazione veritiera e corretta.

La prescrizione in questione è diversa dal divieto di **compensazione di partite**, ossia di compensazione di valori di segno opposto (ad esempio crediti diversi e debiti diversi, banche attive con banche passive, interessi attivi con interessi passivi, ecc.)<sup>17</sup>, o di opposto significato (ad esempio ricavi di vendita con perdite su crediti).

Il postulato della **“costanza di applicazione dei criteri di valutazione”** che garantisce la comparabilità nello spazio e nel tempo delle informazioni, rispettivamente, di bilanci riferiti a realtà economiche appartenenti a settori differenti (comparabilità nello spazio) e/o di bilanci di una stessa impresa, che riguardano periodi amministrativi differenti (comparabilità nel tempo). Il che si concretizza nell'**adozione dei medesimi criteri di valutazione** o meglio, come verrà evidenziato nel prosieguo del discorso, dei **principi contabili** salvo l'obbligo di comunicare e di giustificare la modifica di uno o più dei criteri, fin ad allora adottati, in sede di redazione del bilancio<sup>18</sup>. La

<sup>16</sup> “Un costo si dice di competenza economica di un periodo amministrativo quando, nel periodo stesso, ha suscitato il relativo ricavo/beneficio. Un ricavo si dice di competenza economica di un periodo amministrativo quando, nel periodo stesso, ha suscitato il relativo costo/sacrificio”. In P. Lizza, *Lineamenti di Economia Aziendale*, Aracne, Roma, 2007, pag. 235.

<sup>17</sup> Per alcune poste di bilancio, come, ad esempio, per le immobilizzazioni materiali ed immateriali, l'iscrizione in bilancio del valore “compensato”, dato dalla differenza tra il valore storico ed il fondo di ammortamento, è accettato. Si tratta, ad ogni modo, di poste di bilancio per le quali è la legge che stabilisce se, e in che modo, possono essere effettuate le compensazioni, mediante l'iscrizione della risultante della loro somma algebrica.

<sup>18</sup> Le motivazioni e i dettagli in merito alla modifica dei criteri di valutazione devono essere esplicitate in Nota integrativa. Attualmente, per sottolineare la necessità di non dover modificare, se non in casi eccezionali, i criteri di valutazione è intervenuta la legge con l'art. 2423, comma 4 del codice civile in cui si specifica che “Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la presentazione veritiera e

*ratio* di tale obbligo è quella di voler evitare che, con riferimento alle poste di bilancio suscettibili di valutazione, il redattore del bilancio possa, per interessi personali o di terzi soggetti, modificare i criteri determinando risultati differenti, tali da forviare la portata informativa del documento contabile.

Da ultimo, il postulato della **“rilevanza”**, che è stato introdotto con la Dir. n. 34/2013/UE e su cui, insieme al principio della continuità aziendale, la suddetta disposizione comunitaria pone uno speciale accento. Con il postulato della **“rilevanza”** si vuole, *in primis*, sottolineare la necessità di rilevare e di rappresentare i valori di bilancio in considerazione della **“sostanza dell'operazione o del contratto in questione”**, in secondo luogo, si vuole offrire la possibilità di derogare ai principi di valutazione, di rilevazione e di presentazione delle poste di bilancio, nel caso in cui elementi o voci ritenute **“irrilevanti”** possano essere aggregate tra di loro.

Proprio con riferimento a quest'ultimo, ad avviso di chi scrive, corre l'opportunità di analizzare attentamente la sostanza dell'operazione ovvero il contratto sottostante alla stessa da cui scaturirebbero gli elementi oggetto di aggregazione. In tal senso, si ritiene che si andrebbe a limitare la discrezionalità nella scelta della variabile irrilevante o meno ai fini dell'informativa di bilancio.

#### **4. Alcuni chiarimenti in merito alla valutazione delle immobilizzazioni e degli strumenti finanziari**

In relazione alla valutazione delle poste di bilancio, nella Direttiva comunitaria n. 2013/34/UE è stabilito che le poste del bilancio di esercizio devono essere prevalentemente valutate in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione (art. 6, lettera i, delle disposizioni generali).

Una peculiare attenzione è dedicata alle **immobilizzazioni** (art. 7 delle disposizioni generali) ed agli strumenti finanziari (art. 8 delle disposizioni generali), per i quali vengono indicati delle deroghe ai principi generali.

Nella prima circostanza, il legislatore comunitario ha statuito che gli Stati membri possono legiferare a favore delle imprese, offrendo loro la

corretta, la disposizione non deve essere applicata. La Nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”.

possibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle immobilizzazioni, al fine di rendere **“fedele” alla realtà il quadro di bilancio**.

Pertanto, diversamente da quanto veniva specificato nella Dir. n. 78/660/CEE, per la valutazione degli immobili non si parla più di “valore di sostituzione” e di “rivalutazione”, come metodologie alternative al prezzo di acquisto e al costo di produzione, ma solo di **valori rivalutati**. Inoltre, così come già esplicitato nella IV Direttiva CEE, nel caso di rivalutazioni necessita costituire una specifica posta del patrimonio netto, “Riserva da rivalutazione”, che segue un proprio *iter* in caso di utilizzo.

In relazione agli strumenti finanziari, includendo tra di essi anche gli strumenti derivati, nella Dir. n. 2013/34/UE, gli stati membri possono autorizzare o prescrivere la valutazione al **“valore netto”**.

Per valore netto s'intende, nel caso di strumenti finanziari per i quali esiste un mercato regolamentato, il valore di mercato del medesimo strumento o, se ciò non fosse possibile, quello di strumenti similari al bene oggetto di valutazione. Qualora, invece, gli strumenti finanziari non sono negoziati in mercati regolamentati, occorrerebbe attribuire ad essi un valore facendo ricorso a dei **modelli** e a **tecniche di stima** valide, che avvicinino il valore attribuito a quello di mercato. Per ultimo, per gli strumenti finanziari a cui non è possibile dare un valore sulla scorta delle precedenti due metodologie, si procede attribuendo ai medesimi un valore in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione sempre che ciò sia possibile<sup>19</sup>.

La valutazione al valore netto non si applica nel caso di:

- strumenti finanziari non derivati mantenuti fino alla scadenza;
- prestiti e crediti creati dall'impresa senza alcuna finalità di negoziazione;
- partecipazioni e strumenti finanziari emessi in gruppi societari o in ipotesi di *joint venture* qualora i medesimi abbiano finalità diverse rispetto a quelle della negoziazione.

<sup>19</sup> Da un punto di vista sostanziale, il “valore netto” non rappresenta una vera e propria novità della Dir. n. 2013/34/UE, in quanto già nella Dir. n. 78/660/CEE, modificata con la Dir. n. 65/2001/CEE, agli artt. 42-*bis* e seguenti, si fa menzione degli strumenti finanziari e del loro “valore equo”. Pertanto sembrerebbe che si tratti più di una questione terminologica che rende più chiaro il concetto di valore al “netto” di eventuali rivalutazioni o svalutazioni.

Le variazioni di valore delle poste di bilancio prodotte dall'utilizzo del criterio oggetto di analisi, confluiranno nel Conto economico o in un'apposita riserva del patrimonio<sup>20</sup>.

## 5. Il contenuto dello Stato Patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa

Al fine di garantire l'osservanza dei postulati di redazione del bilancio e per facilitare, quindi, i portatori di interessi interni ed esterni all'azienda nella lettura e nel confronto delle situazioni patrimoniali, reddituali e finanziarie delle imprese nazionali e della Comunità Europea, la nuova direttiva comunitaria ribadisce, al pari di quella attualmente in vigore, che la struttura del Conto economico e dello Stato patrimoniale **non possono essere modificate salvo casi eccezionali** nel rispetto dei richiamati principi della “veridicità”, “correttezza” e “chiarezza”.

L'art. 4, al paragrafo 1, indica i documenti obbligatori per qualsiasi società tenuta alla redazione del bilancio secondo la Direttiva comunitaria n. 2013/34/UE. Viene, così, stabilito che il bilancio di esercizio si compone almeno dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa<sup>21</sup>.

Oltre i suddetti documenti, gli stati membri possono richiedere **ulteriori prospetti di approfondimento** (art. 4, paragrafo 1, comma 2), così come informazioni aggiuntive (art. 4, paragrafo 5 e 6) per le **medie e grandi imprese**. In questa circostanza, ancora una volta si ribadisce la necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi per le piccole imprese<sup>22</sup>, diversamente a quanto indicato nelle disposizioni generali della IV direttiva (Sezione I, art. 2, paragrafo 6)<sup>23</sup>,

<sup>20</sup> Per maggiori approfondimenti si veda quanto indicato dall'art. 8, paragrafo 8 delle disposizioni generali della Dir. n. 2013/34/UE.

<sup>21</sup> Nella IV Direttiva comunitaria, da un punto di vista prettamente terminologico, il Conto economico veniva indicato come “conto profitti e perdite”, mentre la Nota integrativa venisse indicata come documento “allegato”.

<sup>22</sup> In realtà la Direttiva per quanto faccia esplicito riferimento alle “piccole imprese” e non alle “microimprese”, si ritiene che rientrino anche quest'ultime tra le aziende dispensate dalla redazione di ulteriori documenti oltre a quelli obbligatori.

<sup>23</sup> “Gli Stati membri possono autorizzare o esigere che nei conti annuali vengano divulgate altre informazioni oltre a quelle la cui divulgazione è richiesta dalla presente direttiva”.

in cui non veniva specificato nulla in relazione alle dimensioni delle società.

Nella tabella che segue si riportano le indicazioni delle disposizioni generali.

Dir. n. 78/660/CEE	Dir. n. 2013/34/UE
Sezioni I Art. 2 6. Gli stati membri possono autorizzare o esigere che nei conti annuali vengano divulgate altre informazioni oltre a quelle la cui divulgazione è richiesta dalla presente direttiva.	Capo 2 Art. 4 1. [...] <p>Gli Stati membri possono imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d'esercizio altri prospetti oltre ai documenti di cui al primo comma.</p> <p><i>Oppure</i></p> 5. Gli stati membri possono imporre a imprese diverse dalle piccole imprese di fornire nel bilancio d'esercizio informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste ai sensi della presente direttiva.

In merito alla **rappresentazione di bilancio**, la Dir. n. 2013/34/UE prescrive i prospetti dello Stato patrimoniale negli allegati III e IV, quelli del Conto economico negli allegati V e VI ed i contenuti della Nota integrativa nel capo 4.

Partendo dallo Stato patrimoniale, gli allegati III e IV illustrano due prospetti che gli Stati membri possono prescrivere o autorizzare singolarmente o in concomitanza, lasciando, in quest'ultima circostanza, all'impresa la possibilità di scegliere quale dei due adottare.

Nello specifico, il primo dei prospetti presenta una **struttura orizzontale** dello Stato patrimoniale, per cui "a sezioni contrapposte", così come stabilito dall'attuale normativa nazionale (art. 2424 del codice civile), mentre il secondo riproduce una **struttura verticale**, vale a dire "a scalare" dei conti di attività e passività.

Oltre i predetti schemi, in base all'art. 10, gli Stati membri possono prescrivere o autorizzare una struttura di Stato patrimoniale **separando le attività e le passività** della gestione corrente rispetto a quelle della gestione extra-corrente, purché le informazioni offerte, sulla base di quest'ultimo prospetto, siano le medesime richieste negli allegati III e IV. È evidente, che una riclassificazione delle voci secondo il criterio della "pertinenza gestionale" rappresenterebbe una vera e propria novità rispetto a quanto oggi è possibile fare.

Per quanto concerne il Conto economico (art. 13, paragrafo 1), così come già precisato in precedenza, le strutture proposte dalla Dir. n. 2013/34/UE sono riportate negli allegati V e VI. Nel primo, dei suddetti allegati, le poste reddituali sono classificate "**per natura**", mentre nel secondo, è prevista una riclassificazione "**di tipo funzionale**". A differenza della Dir. n. 78/660/CEE

non è stato considerato lo schema a "sezioni contrapposte".

Una vera e propria novità introdotta dalla Dir. n. 2013/34/UE è rappresentata dal fatto che negli schemi reddituali proposti **non viene fatto alcun riferimento agli oneri e proventi straordinari**, per quanto nella Nota integrativa necessiti evidenziare le informazioni relative agli importi e alla natura delle poste di ricavo e di costo che per entità o per incidenza presentano un carattere di eccezionalità<sup>24</sup>.

Inoltre, sempre con riferimento ai conti economici, oltre ai prospetti riportati in allegato, gli Stati membri possono **prescrivere** o **autorizzare**, in sostituzione del prospetto di profitti e perdite, un **rendiconto delle prestazioni**, purché in grado di fornire informazioni equivalenti rispetto a quanto indicato negli schemi "obbligatorî".

Per ultimo, la Nota integrativa, il cui contenuto informativo parte dall'indicazione dei principi contabili adottati (art. 16, paragrafo 1, lett. a).

L'indicazione dei principi contabili per la valutazione delle singole poste di bilancio e non più il riferimento ai criteri di valutazione, è da considerarsi l'elemento chiave del documento in allegato al bilancio.

Un'ulteriore novità della Dir. n. 2013/34/UE è rappresentata dalla struttura del capo 6, in cui i contenuti obbligatori della Nota integrativa sono formulati in considerazione della **grandezza delle imprese**<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> A tal proposito, S. De Rosa, *Schemi di bilancio più omogenei all'interno dell'UE*, in "Il Quotidiano del commercialista", [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), del 23 agosto 2013.

<sup>25</sup> Si tratta di una disposizione che rispetta la finalità di agevolare, da un punto di vista amministrativo, il carico delle

È, infatti, possibile constatare come l'art. 16 del capo 4 riporta il contenuto della Nota integrativa richiesto per tutte le tipologie d'impresa, a cui si aggiungono le informazioni riportate nell'art. 17 che riguardano solo le medie imprese, le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico<sup>26</sup>. Per finire, l'art. 18, in cui si chiarisce il **contenuto supplementare** che deve essere rispettato solo dalle grandi imprese e dagli enti di interesse pubblico.

In merito ad altre disposizioni riportate sempre in materia di bilancio, sono da segnalare lo schema di bilancio in **forma abbreviata** (art. 14, capo 3), già presente nella IV Direttiva, che interesserà non solo le piccole e medie imprese che non supereranno determinati limiti in termini di attivo, ricavi e numero medio di dipendenti, ma anche le microimprese.

Con riferimento, invece, alla redazione del bilancio consolidato secondo quanto riportato nella Dir. n. 2013/34/UE, sembrerebbe che la produzione del suddetto documento spetti **esclusivamente all'impresa madre** se fosse organizzata sotto forma di società di capitali, seppur sia prevista la possibilità, per gli Stati membri, di ampliare il novero dei soggetti obbligati alla redazione del bilancio di gruppo. Cosa ben diversa è prevista nella VII Direttiva, in cui corre l'**obbligo di redazione per tutte le imprese, madri o figlie**, a condizione che siano organizzate sotto forma di società di capitali o società di persone con responsabilità sostanzialmente limitata in quanto soci di società di capitali.

## 6. Il contenuto della Relazione sulla Gestione e della Relazione sul Governo Societario

La relazione sulla gestione richiamata dall'art. 19 capo 5, rientra negli strumenti informativi del bilancio di esercizio.

Oltre ai contenuti previsti dalla Dir. n. 78/660/UE, si sottolinea l'**esigenza di informare gli utilizzatori del bilancio**, sulle dinamiche reddituali, finanziarie e patrimoniali dell'impresa, mediante una serie di **indicatori** di natura finanziaria e non<sup>27</sup>, così come anche stabilito nel riesame della

piccole e medie imprese rispetto a quello delle grandi imprese.

<sup>26</sup> La definizione di enti di interesse pubblico è riportata nell'art. 2, par. 1, capo 1.

<sup>27</sup> Si tratta di disposizioni già presenti nel nostro ordinamento giuridico all'art. 2428 del codice civile sulla scorta di quanto emanato con il Decreto n. 37/2007.

IV Direttiva (Dir. n. 51/2003/CEE).

La relazione sul governo societario, normata dall'art. 20, capo 5, costituisce un documento introdotto della Dir. n. 46/2006/CEE e ripreso dalla Direttiva n. 2013/34/UE.

Si tratta di un obbligo richiesto alle imprese indicate nell'art. 2, par. 1, lett. a), vale a dire gli enti di interesse pubblico "disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno stato membro ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari".

Con la relazione del governo societario, gli utilizzatori del bilancio dovrebbero essere in grado di conoscere le politiche del governo societario, l'adozione o meno di un codice di governo societario, le caratteristiche principali dei sistemi di controllo interno, la composizione e il funzionamento degli organi amministrativi e di controllo, eccetera.

La divulgazione delle informazioni contenute nella relazione sul governo societario può realizzarsi attraverso un documento ben distinto, ovvero mediante le indicazioni riportate nella relazione sulla gestione o anche servendosi di canali di comunicazione di facile e larga diffusione come il sito internet della società interessata.

## 7. La pubblicazione del bilancio

Le disposizioni in merito alla pubblicazione dei bilanci sono riportate nell'art. 30, capo 7, che fa riferimento alla divulgazione sia dei bilanci delle singole imprese sia di quelli riferiti ai gruppi aziendali<sup>28</sup>.

Sostanziali differenze rispetto alla Direttiva attualmente adottata non ve ne sono, se non per il fatto che nella Dir. n. 2013/34/UE è stato indicato che gli Stati membri devono garantire la pubblicazione di bilanci e dei documenti di corredo entro un **tempo massimo di dodici mesi**. Di contro, nella "nuova" direttiva, non viene fatto alcun richiamo alla pubblicazione della proposta di destinazione utili o perdite di esercizio.

A ciò si aggiunga che vengono sostanzialmente ribadite le semplificazioni di pubblicazione per le piccole e medie imprese e microimprese, nonché gli obblighi imposti in caso di pubblicazione

<sup>28</sup> Il presente articolo è il frutto dell'abrogazione della IV e della VII Direttiva che ha comportato una loro fusione nella Dir. n. 2013/34/UE.

della relazione del revisore legale o della società di revisione.

Con riferimento ai bilanci consolidati, **i piccoli gruppi dovrebbero essere esentati** dalla redazione del bilancio consolidato in virtù del processo di semplificazione amministrativa avviato nella Dir. n. 2013/34/UE. Per quanto concerne, invece i gruppi di medie dimensioni, gli Stati membri possono decidere di esonerarli dalla redazione del bilancio consolidato, a condizione che nessuna delle imprese del gruppo sia un ente di interesse pubblico.

## **8. Le esenzioni a favore delle microimprese**

La volontà di ridurre gli obblighi in materia di informativa di bilancio e gli oneri amministrativi per le PMI trova attuazione nell'art. 36, capo 9, della Dir. n. 34/2013/UE. Si tratta, in ogni caso, di microimprese che non devono essere società di investimento o società di partecipazione finanziaria.

Partendo dagli obblighi sull'informativa di bilancio è stabilito che gli Stati membri possono **esentare le microimprese** dalla presentazione della voce **“ratei e risconti attivi”** e **“ratei e risconti passivi”**, purché siano indicati nella Nota integrativa o in calce allo Stato patrimoniale.

Qualora gli Stati membri decidessero di esonerare le microimprese dalla redazione della Nota integrativa, è necessario riportare in calce allo Stato patrimoniale le informazioni riportate nell'art. 16, paragrafo 1, lettere d)<sup>29</sup> ed e)<sup>30</sup> della Dir. n. 2013/34/UE e le informazioni prescritte nell'art. 24, paragrafo 2<sup>31</sup> della Dir. n. 2012/30/UE.

Discorso analogo può essere fatto per la relazione sulla gestione, la cui esenzione comporta il richiamo delle informazioni obbligatorie nella Nota integrativa ovvero in calce allo Stato patrimoniale.

In merito agli schemi dello Stato patrimoniale e del Conto economico, per le microimprese è pos-

<sup>29</sup> Si tratta dell'importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie o passività potenziali o impegni in materia di trattamento di quiescenza nonché verso imprese affiliate o collegate.

<sup>30</sup> Importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri degli organi amministrativi e/o di controllo, nonché i rimborsi effettuati ovvero gli impegni assunti per loro conto.

<sup>31</sup> Acquisizione di azioni proprie per via diretta o per tramite di un terzo che agisce in nome proprio ma per conto della società.

sibile redigere il prospetto delle attività e passività secondo quanto indicato in materia di **bilancio abbreviato**, escludendo la voce E, dell'attivo, e D, del passivo, se si fosse optato per la deroga di queste informazioni.

In ogni caso, il prospetto relativo al Conto economico, dovrà mostrare almeno le seguenti voci:

- i) Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;
- ii) Altri proventi;
- iii) Materie prime e sussidiarie;
- iv) Costi del personale;
- v) Rettifiche di valore;
- vi) Altri oneri;
- vii) Imposte;
- viii) Utili/perdite.

Gli stati membri possono inoltre decidere di **sollevare le microimprese** dall'**obbligo della pubblicazione** del bilancio di esercizio, a condizione che le informazioni contenute nello Stato patrimoniale siano debitamente depositate presso un'autorità designata dallo Stato membro. Nel caso in cui suddetta autorità fosse un organismo differente rispetto al nostro registro delle imprese, occorre che l'autorità designata comunichi a questo le informazioni depositate.

Per gli ulteriori obblighi di redazione e di informativa di bilancio che esulano dalle predette semplificazioni, le microimprese devono essere trattate al pari delle piccole imprese. Ne consegue che, qualora, nei costrutti normativi, la Direttiva in commento faccia menzione delle sole piccole imprese, si sottenderà il riferimento anche alle microimprese.

## **9. Altre disposizioni**

Tra le ulteriori indicazioni riportate nella Dir. n. 2013/34/UE, si segnalano le modifiche dell'art. 28 della Dir. n. 43/2006/CEE, in materia di **revisione legale**, e le disposizioni che regolano i **pagamenti a favore di governi** da parte delle grandi imprese e gli enti di interesse pubblico che operano nell'industria estrattiva o che utilizzano aree forestali primarie.

Per quanto concerne le modifiche sull'attività di revisione dei bilanci, nella Dir. n. 2013/34/UE l'art. 35 fornisce precise indicazioni sul contenuto della relazione di revisione e sui giudizi che devono essere espressi dai revisori, ampliando, così facendo, quanto riportato nell'art. 28 della Dir. n. 43/2006/CEE.

La regolamentazione dei pagamenti effettuati ai governi, da parte di imprese che svolgono le attività di estrazione mineraria e la gestione delle

aree forestali, è riportata nel capo 10 della Direttiva.

Più precisamente, gli art. 41 e seguenti del capo 10, oltre fornire indicazioni sul concetto di pagamento, stabiliscono che singola società, o il gruppo di società, dedite all'attività estrattiva e all'attività di utilizzo delle aree forestali, rediga una **relazione sui pagamenti ai governi**. I contenuti della suddetta relazione sono riportati nella Dir. n. 2013/34/UE.

Per finire, la pubblicazione di quest'ultima relazione, unitamente all'informativa sugli altri documenti, è normata dal capo 2 della Dir. n. 101/2009/CEE, tesa a omogeneizzare le garanzie dei terzi portatori di interesse nei confronti delle società.

## 10. Considerazioni conclusive

La nuova Direttiva comunitaria tiene conto della Comunicazione della Commissione intitolata "Legiferare con intelligenza nell'Unione Europea", che mira a elaborare e applicare normative di elevata qualità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, assicurando al tempo stesso che gli oneri amministrativi siano commisurati ai benefici apportati.

Il testo comunitario sostituisce la normativa comunitaria ora vigente, abrogando la IV e la VII Direttiva sul diritto societario e modificando la Dir. n. 2006/43/CEE in materia di revisione legale. Le innovazioni introdotte mirano a rendere più **trasparenti** i rapporti commerciali tra imprese residenti in uno Stato UE e soggetti residenti in uno Stato UE diverso, nonché per tutelare i soci

e i terzi. In particolare, tali innovazioni rispondono ai seguenti obiettivi:

- a) ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese e semplificarne la relativa disciplina;
- b) migliorare la comparabilità dell'informativa resa con i bilanci;
- c) tutelare l'interesse degli utilizzatori dei bilanci con una corretta rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti;
- d) migliorare la trasparenza relativa ai pagamenti effettuati ai governi da parte delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie.

In particolare, la classificazione delle imprese in quattro fasce (le microimprese, le piccole imprese, le medie imprese e le grandi imprese), prevista all'art. 3, individuate in base a parametri di **natura quantitativa** (totale dello Stato patrimoniale, ricavi, numero dei dipendenti) è funzionale a disegnare un **regime semplificato per le imprese di minori dimensioni**, in ossequio alla Comunicazione della Commissione intitolata "Pensare innanzitutto in piccolo": gli obblighi in materia di informativa contabile, ivi compresi quelli di pubblicazione dei documenti, sono infatti **modulati in base alle dimensioni dell'impresa**, potendo questa attività risultare oltremodo onerosa per le microimprese.

Saranno gli Stati membri, tenuto conto delle condizioni e delle esigenze dei propri mercati interni, a decidere sul se e in che modo sfruttare i margini discrezionali previsti nella Direttiva per il recepimento delle norme comunitarie.